

Prot. 214/2021 I
del 05/10/2021

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Circolare in materia di procedimenti esecutivi aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 comma 14 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22.6.2021.

Il Giudice delle esecuzioni immobiliari dott.ssa Costanza Teti;

di intesa con il Presidente del Tribunale e con la Coordinatrice della sezione civile;

in materia di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto la casa di abitazione del debitore ex art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

richiamata la Circolare del 13 maggio 2020 sull'ambito di applicazione della suddetta disposizione, nonché le successive Circolari relative alla proroga del termine di sospensione (da ultimo prorogato dal decreto- legge 31 dicembre 2020 n. 183 fino al 30.6.2021)

OSSERVA

La sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22.6.2021 ha dichiarato incostituzionale l'art. 13, comma 14 del d.l. 183/2020, disposizione che aveva prorogato dal 1.1.2020 al 30.6.2021 la sospensione dei processi esecutivi aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore stabilita per la prima volta con l'art. 54 ter del d.l. 18/2020;

ai sensi dell'art. 136 Cost, quando la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;

la Circolare pubblicata in materia sul sito del Tribunale di Tempio Pausania in data 13 maggio 2020 stabiliva che: 1) La sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto la casa di abitazione del debitore ha inizio il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e termina il 30 ottobre 2020 (30 giugno 2021 a seguito della proroga poi dichiarata incostituzionale). Si tratta di sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma dell'art. 623 c.p.c., non dipende da un provvedimento espresso del G.E., il quale non è chiamato ad emettere apposito provvedimento di sospensione ma può limitarsi a prenderne atto: l'effetto sospensivo è prodotto direttamente dalla norma e non è rinunciabile, né disponibile, neppure per accordo delle parti; 2) Le procedure esecutive sospese ai sensi dell'art. 54 ter l. n. 27/2020 riprenderanno il loro corso allo scadere del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della predetta legge (30

giugno 2021) [...] Per le procedure non ancora delegate il giudice dell'esecuzione, in base all'organizzazione del proprio ruolo, provvederà a fissare udienza in data successiva al periodo di sospensione ex lege;

ne consegue che nelle procedure esecutive sospese ex lege è già prevista la fissazione dell'udienza allo scadere del termine di sospensione e che tale udienza deve ritenersi confermata;

ne consegue altresì che nelle procedure sospese ex lege dove non era stata fissata udienza, le attività devono riprendere senza necessità di istanze di parte o segnalazione degli ausiliari, né prese d'atto e disposizione sulla riattivazione del processo esecutivo da parte del GE;

P.Q.M.

avvisa i professionisti delegati, il custode IVG, gli esperti stimatori che il periodo di sospensione ex lege deve ritenersi terminato e che, a partire dal 23.6.2021 tutti gli adempimenti e le attività devono essere ripresi senza la necessità del deposito di istanza di riassunzione ex art. 627 cpc o di segnalazione da parte degli ausiliari;

avvisa conseguentemente che il GE non emetterà alcun provvedimento di riassunzione per le procedure nelle quali siano già state presentate istanze di tale tenore, dovendosi intendere le procedure automaticamente riassunte.

Si comunichi ai professionisti delegati, agli esperti estimatori, all'IVG di Tempio Pausania, nonché all'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania e di Sassari, all'Ordine dei Commercialisti ed al Consiglio Notarile.

Tempio Pausania, 5 luglio 2021

Il Giudice dell'esecuzione

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Tempio Pausania il 05/07/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Francesca Anna Debidda)

Dott.ssa Costanza Teti